

Deliberazione della Giunta Regionale 4 settembre 2012, n. 23-4513

D.G.R. n. 40-4018 dell'11.6.2012 e s.m.i.. Calendario venatorio per la stagione 2012/2013. Istruzioni operative supplementari. Parziale modifica e precisazioni.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visti i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 40 della l.r. 4.05.2012, n. 5 ("Legge finanziaria per l'anno 2012"), ai sensi del quale è stata abrogata la l.r. 70/96;

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 ed in particolare l'art. 13 (Mezzi per l'esercizio venatorio);

vista la D.G.R. n. 40-4018 dell'11.6.2012 con la quale è stato approvato il Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013;

vista la D.G.R. n. 210-4412 del 30.7.2012 con la quale è stato sostituito il punto 4.2 (Divieti e limitazioni) delle Istruzioni operative supplementari relative al Calendario in questione, come segue:

“4.2. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale e volpe l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica è consentito:

- con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di un colpo, nella zona delle Alpi;
- con colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di due colpi, nella zona di pianura.

L'uso del fucile con canna ad anima rigata può essere limitato o altrimenti disciplinato dai Comitati di gestione qualora non sussistano i presupposti morfo-altimetrici del territorio, nonché le condizioni di copertura boschiva e vegetativa, che permettano di svolgere l'attività venatoria in sicurezza.

E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante.

Ogni cacciatore che svolga l'attività venatoria all'interno del territorio destinato a prelievo regolamentato della specie cinghiale deve indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale.

L'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata per il prelievo della specie volpe è consentito esclusivamente previa autorizzazione nominativa rilasciata dal Comitato di gestione.

E' altresì consentito l'uso del fucile con canna ad anima rigata qualora si predispongano appostamenti per gli ungulati, tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della Legge 157/92.

Negli istituti a gestione privata della caccia si applica, in relazione alla loro ubicazione, quanto previsto per la zona delle Alpi e per la zona di pianura.

Le eventuali limitazioni sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.”;

rilevato che la disposizione sopra richiamata limita ad un colpo in canna e caricatore che consente di contenere non più di un colpo, l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, nella zona delle Alpi;

considerato che sono pervenute richieste di chiarimenti ed osservazioni in ordine a tale disposizione;

valutate le medesime ed effettuati i necessari approfondimenti in particolare sul rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata e del numero massimo dei colpi che lo stesso deve contenere nell'esercizio delle attività venatorie;

ritenuto opportuno, pertanto, precisare che:

- l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata, a caricamento singolo manuale, nella zona delle Alpi è consentito senza alcuna limitazione del numero dei colpi in esso contenuti;
- l'utilizzo del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica è consentito con colpo in canna e caricatore contenente non più di due colpi;

rilevato inoltre che la medesima disposizione prevede il divieto dell'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante;

considerato che tale divieto non può trovare applicazione nella zona faunistica delle Alpi dove il cacciatore di norma vaga sul territorio singolarmente, con fucile a canna ad anima rigata, per ricercare esemplari di ungulati di cui è consentito il prelievo;

considerato che, analogamente, tale divieto non può essere applicato nella zona faunistica di pianura nell'ambito del prelievo selettivo degli ungulati;

ritenuto, pertanto, a parziale modifica e precisazione del punto 4.2 (Divieti e limitazioni) delle Istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013 approvato con D.G.R. n. 40-4018 dell'11.6.2012 e s.m.i., di stabilire quanto segue:

1. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale e volpe è consentito l'utilizzo:

- del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale senza limitazione di colpi;
- del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica contenente non più di tre colpi.

2. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante nella zona faunistica di pianura, con l'esclusione del prelievo selettivo;

considerato che di tale modifica è stata data informazione all'ISPRA con nota n. 18507/DB1111 del 9.8.2012;

per quanto sopra premesso e considerato,

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire, a parziale modifica e precisazione del punto 4.2 (Divieti e limitazioni) delle Istruzioni operative supplementari del Calendario venatorio valido su tutto il territorio regionale per la stagione 2012/2013, approvato con D.G.R. n. 40-4018 dell'11.6.2012 e s.m.i., quanto segue:

1. Nell'ambito dei piani di prelievo selettivo degli ungulati ruminanti e per il prelievo della specie cinghiale e volpe è consentito l'utilizzo:

- del fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale senza limitazione di colpi;
- del fucile con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica contenente non più di tre colpi.

2. E' vietato l'impiego del fucile con canna ad anima rigata al cacciatore singolo per il prelievo del cinghiale in forma vagante nella zona faunistica di pianura, salvo che per il prelievo selettivo.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/92, si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

Dell'avvenuta pubblicazione sul sito regionale sarà data comunicazione al corpo forestale dello Stato, alle Province, agli ATC ed ai CA ed alle associazioni agricole, di protezione ambientale e venatorie. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria anzidetti devono dare adeguata pubblicazione al presente provvedimento, prima dell'inizio dell'attività venatoria, con le procedure previste al punto 8 (Pubblicità degli atti) delle Istruzioni operative supplementari relative al Calendario venatorio per la stagione 2012/2013.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)